

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 56**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CALLEGARO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MARCELLO PERA

procedimento penale n. 11032/00N pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 110, 57, 595, secondo e terzo comma, e 596-bis del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 2000

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il senatore Marcello Pera, con lettera in data 7 marzo 2000, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale n. 11032/00N pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 110, 57, 595, secondo e terzo comma, e 596-bis del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa).

La Giunta ha esaminato la questione oggetto della richiesta del senatore Pera nella seduta del 28 marzo 2000, nel corso della quale questi è stato ascoltato ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Non pare dubbio che la vicenda di cui ci occupiamo sia in qualche modo la «coda» di altra vicenda precedente e cioè la pubblicazione su «Il Messaggero» del 14 gennaio 1999 di un articolo del senatore Pera intitolato «I PM? Mostri a tre teste». In detto articolo il senatore svolgeva una serie di considerazioni sulla figura del Pubblico ministero italiano, sulla anormalità di detta figura che viene ad essere contemporaneamente accusatore, capo della polizia giudiziaria, giudice.

Da tali anomalie, secondo il senatore, discendeva come conseguenza che alcuni esponenti delle forze dell'ordine, se talvolta non si comportavano secondo la volontà dei PM, questi li facevano o rimuovere o processare. Elencava alcuni casi fra cui quelli Contrada e Mori.

A causa di detto articolo i magistrati Giancarlo Caselli, Vittorio Teresi e Antonio In-

groia, all'epoca rispettivamente Procuratore e Sostituti procuratori di Palermo, proponevano querela nei confronti del senatore Pera.

Questi, venuto a conoscenza della querela, interpellato da un giornalista ANSA all'interno di Palazzo Madama, commentava il fatto come la dimostrazione di «mancanza di carattere intellettuale» dal momento che si preferiva «la strada penale anziché un confronto sereno nel merito dei problemi della giustizia». Aggiungeva che «l'iniziativa del dottor Caselli era intimidatoria stabilita a freddo per ragioni politiche nei confronti del responsabile giustizia del maggior partito italiano».

Di qui nuova querela del dottor Caselli nei confronti del senatore Pera.

È evidente quindi come questo episodio sia strettamente collegato al primo proprio perché il senatore Pera espressamente ravvisa nella polemica politica e parlamentare sulla separazione delle carriere e la figura del PM un anomalo comportamento da parte di chi anziché dialetticamente sostenere i propri convincimenti, usa l'arma dell'azione penale.

Trattasi quindi di diversi episodi di una stessa polemica nella quale il senatore Pera si è più volte impegnato in Commissione giustizia, nell'Aula del Senato, con articoli di divulgazione del suo pensiero.

Questa Giunta a seguito della prima querela in relazione all'articolo su «Il Messaggero» è già pervenuta alla convinzione che l'articolo stesso altro non è che la divulgazione di atti tipicamente parlamentari, come gli interventi effettuati dal senatore a Palazzo Madama.

Non diverso è oggi il parere della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non potendosi disgiungere quanto detto dal senatore Pera all'agenzia ANSA in seguito alla seconda querela del dottor Caselli dal contesto di una polemica sviluppatasi su argomenti più volte oggetto di discussione parlamentare.

Si vuol dire che anche le critiche rivolte al modo di affrontare da parte di contraddittori l'oggetto di una polemica parlamentare rientra nell'ambito della polemica stessa.

Tanto più che le dichiarazioni all'ANSA furono rese all'interno del Senato ove il senatore Pera stava svolgendo la propria attività di parlamentare.

Si ricorda ancora che sia il caso Contrada che il caso Mori furono oggetto di interrogazioni e interpellanze e di ampie discussioni in Aula alle quali ha partecipato sempre il senatore Pera.

Al di là di ogni considerazione di merito, pur apparendo chiara l'appartenenza delle espressioni del senatore Pera all'ambito di una critica politica sia pur forte, sussiste per la Giunta un evidente nesso funzionale fra le opinioni espresse dal senatore Pera e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CALLEGARO, *relatore*

